

***Cosa sono le Comunità
energetiche? La normativa
europea, regionale e nazionale.***

Silvia Riva

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo energetico sostenibile

***Incontro con i Comuni della
Provincia del Verbano Cusio Ossola***

20 ottobre 2021

LA NORMATIVA EUROPEA

La normativa europea prevede **forme di autoconsumo collettivo di energia** individuando due fattispecie di soggetti giuridici simili: la **Renewable energy community (REC o CER)** nella Direttiva RED II (Direttiva 2018/2001), e la **Citizen energy community (CEC)** nella Direttiva sul mercato elettrico (Direttiva 2019/944).

**REC /
CER**



*Soggetto autonomo basato sulla partecipazione volontaria di soggetti pubblici e privati, il cui obiettivo principale è fornire, mediante attività di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile anche a mezzo di accumulo, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, piuttosto che profitti finanziari. **Non è contemplato l'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.***

CEC



*Soggetto autonomo le cui finalità, partecipazione e missione sociale appaiono del tutto simili, ma la cui definizione prescinde dal carattere rinnovabile dell'energia. Può includere il possesso e la gestione della rete elettrica interna alla comunità (**servizio di distribuzione elettrica**) e può prevedere l'erogazione di **servizi di efficienza energetica** o servizi energetici in senso lato ai membri della comunità.*

L.R. 12/2018 E DIRETTIVE EUROPEE

Il **modello di comunità energetica** previsto dalla l.r. 12/2018 della Regione Piemonte presenta un **mix di caratteristiche** proprie delle Comunità Energetiche Rinnovabili (**CER**) e delle Comunità Energetiche dei Cittadini (**CEC**).

Infatti **condivide**:

- con le **CER** l'**attenzione alle fonti rinnovabili**, ancorché in via non esclusiva, unitamente alla **vocazione a non esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica**, in ragione della proprietà pubblica delle reti;
- con le **CEC** l'attenzione ad un **ambito energetico non esclusivamente rinnovabile**, nonché alla **riduzione dei consumi energetici** dei membri mediante l'erogazione di servizi di efficienza energetica.

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

Le **Comunità Energetiche** sono:

- Soggetti **senza finalità di lucro**
- Composte da **soggetti pubblici e privati**
- Proposte dai **comuni** mediante **protocolli di intesa**
- Qualificate come **produttori** se annualmente l'energia prodotta è autoconsumata nella misura minima del **70%** del totale

Finalità perseguite:

- promuovere il **processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale**
- agevolare produzione, scambio e consumo di energie generate **principalmente** da fonti rinnovabili **nonché** il miglioramento dell'**efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici.**

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

COMPETENZE

- redigono, entro **sei mesi** dalla loro costituzione, un **bilancio energetico**;
- **ottimizzano la gestione e l'utilizzo delle reti**, potendosi avvalere del supporto del GSE;
- redigono, entro **dodici mesi** dalla loro costituzione, un **documento strategico** che individua le azioni per l'incremento della produzione da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici, da sottoporsi alla **verifica di coerenza con il PEAR** e alla successiva **valutazione in ordine ai risultati** conseguiti.

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

La **dimensione areale** e il **carattere territoriale** hanno costituito gli assi portanti a cui si è ispirato il modello in corso di sperimentazione in Piemonte: un modello di “**comunità d'area**” compartecipata da una pluralità di PA e di soggetti privati, sul quale s'innesta un'importante **pianificazione energetica locale** per lo sviluppo della generazione distribuita da FER e per la riduzione dei consumi energetici.

Il modello evidenzia il ruolo centrale esercitato dai Comuni:

=> un ruolo di supervisione del corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della Comunità energetica.

Un **singolo comune** può partecipare secondo le modalità seguenti:

- **Proporre** l'istituzione della comunità energetica e **farne parte**;
- **Proporre** l'istituzione della comunità energetica **senza farne parte**;
- **Aderire** ad una comunità energetica esistente e **farne parte**.

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

DGR n. 18-8520 DELL'8 MARZO 2019

Per uniformare le prime sperimentazioni sul territorio piemontese, la normativa regionale ha individuato:

1. I **requisiti minimi** che devono essere posseduti da un progetto di comunità energetica;
2. i contenuti del **protocollo d'intesa** istitutivo;
3. i contenuti del **bilancio energetico**;
4. i contenuti del **documento strategico** in un quadro di **governance multilivello**;
5. le modalità della **verifica di coerenza** del documento strategico con il PEAR;
6. le modalità di **valutazione dei risultati** conseguiti dall'attuazione del documento strategico;
7. le modalità di promozione e **sostegno finanziario alle attività di studio e progettazione** funzionali all'istituzione di una comunità energetica.

D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 (milleproroghe)

Art. 42 bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili”

Deliberazione AREG n. 318/2020/R/eel

La **sperimentazione di carattere transitorio** della disciplina delle CER operata dalla norma nazionale **ha notevolmente ridotto il loro perimetro territoriale di riferimento, rispetto a quanto previsto dalla norma regionale.**

Qui i partecipanti **agiscono** nell’ambito di perimetri in cui i punti di prelievo e di immissione dell’energia sono ubicati su **reti in BT sottese alla stessa Cabina secondaria**; **producono** energia destinata al proprio consumo con **impianti FER di potenza non > 200 kW**; **condividono** l’energia prodotta, utilizzando la rete di distribuzione esistente, anche servendosi di sistemi di accumulo con la finalità dell’autoconsumo istantaneo.

Inoltre, i **clienti finali** associati in una CER mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scelta del proprio venditore, e possono recedere in ogni momento.

Regolano i rapporti tramite un **contratto diritto privato** che individua un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa ed eventualmente della gestione delle partite di pagamento/incasso verso i venditori e il GSE.

Infine, sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali si applicano gli **oneri generali di sistema**, riconoscendo il **costo evitato** correlato alle minori **perdite di rete**.

D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 (milleproroghe)
Art. 42 bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili”
Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel – DM MiSE 20/09/2020

Incentivazioni:

gli impianti FER inseriti in una CER possono accedere al meccanismo tariffario istituito con il **DM 16 settembre 2020** (MiSE) e pari a **110 euro/MWh** di energia elettrica condivisa.

L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti FER e l'energia prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

Non è consentito il cumulo con gli incentivi di cui al **DM 4 luglio 2019** (cd.FER 1) e con il meccanismo dello **'scambio sul posto'**.

La **tariffa premio non spetta all'energia condivisa** ascrivibile a:

- quota di potenza (\neq < 20 kW) di impianti FTV che hanno accesso al Superbonus 110%;

D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 (milleproroghe)
Art. 42 bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili”
Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel – DM MiSE 20/09/2020

- **quota di potenza d’obbligo** ex D. Lgs. 28/2011;
- **impianti FTV a terra in aree agricole** (con le eccezioni del DL “Semplificazioni”).

Restano fermi:

- il diritto alla **valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete**, anche cedendola al GSE (obbligatorio in caso di Superbonus 110%);
- **il cumulo con le detrazioni 50%** (fino a 96.000 euro e 200 kW, anche per la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus).

IL MODELLO REGIONALE E NAZIONALE A CONFRONTO

REQUISITI MINIMI - 1/2

- **contiguità elettrica** - i membri devono appartenere al medesimo “ambito” elettrico (porzione di rete MT/BT sottesa a trasformatore AT/MT) ovvero ad “ambiti” contigui; **il decreto “Milleproroghe” stabilisce che i punti di prelievo/immissione devono essere ubicati su reti BT sottese ad un punto di trasformazione MT/BT;**
- **entità del consumo elettrico** - il consumo elettrico annuo della costituenda comunità energetica non deve essere inferiore a 500 MWh; **la norma nazionale non ha ritenuto di stabilire alcuna soglia al riguardo;**
- **rapporto tra produzione/autoconsumo** – la quota di energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri della CE non deve essere inferiore al 70% del totale; **la norma nazionale non fissa “soglie”, ma specifica meglio il concetto di “autoconsumo” come “istantaneo”, anche a mezzo di sistemi di accumulo;**

IL MODELLO REGIONALE E NAZIONALE A CONFRONTO

REQUISITI MINIMI – 2/2

- **quota rinnovabile della produzione** - una quota minima, pari al 35% dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo, deve essere generata da FER disponibili localmente; **guardando alle sole CER, la norma nazionale fa esclusivamente riferimento alla produzione rinnovabile;**
- **pluralità di attori** – deve essere presente una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia; **il “Milleproroghe” fa riferimento ad una CE, quale associazione/aggregazione di autoconsumatori;**
- **rete** – dev'essere fatto ricorso all'utilizzo della sola rete pubblica (afferente ai concessionari del servizio di distribuzione); **il “Milleproroghe” fa riferimento all'utilizzo della “rete di distribuzione esistente”;**
- **impianti di produzione** - non vengono posti limiti di potenza agli impianti di generazione della CE, fatta salva l'immissione dell'energia sulla rete MT/BT; **la norma nazionale fissa per ciascun impianto un limite di potenza pari a 200 kW.**

GLI INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RED II

LEGGE N. 53/2021 DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020

- **Riordinare e semplificare la normativa vigente** in materia di configurazioni per l'autoconsumo, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili.
- **Individuare misure incentivanti** per la promozione delle comunità di energia rinnovabile con la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica [...], fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente.
- Prevedere i **seguenti indirizzi per gli incentivi:**

promuovere l'accoppiamento delle FRNP con sistemi di accumulo, per una maggiore programmabilità delle fonti; **sopprimere il meccanismo dello scambio sul posto e introdurre nuovi meccanismi** per l'autoconsumo istantaneo e la condivisione dell'energia nelle configurazioni di autoconsumo collettivo.

NOVITA' DALL'ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RED II

Lo schema di d.lgs. di recepimento della Direttiva RED II introduce, tra le altre, importanti novità:

- **Limite di potenza di 1 MW** per gli impianti di produzione di energia rinnovabile di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche - art. 8, comma 1, lett. a) e b). L'incentivo è erogato in riferimento alla **quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria**
- **La configurazione di rete di una comunità energetica** non è necessariamente limitata alla connessione ad una **medesima cabina primaria da parte dei clienti finali** - art. 31, comma 2, lett. g)

Grazie per l'attenzione

silvia.riva@regione.piemonte.it

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it